

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 12/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorso verte sulla richiesta di rimborso afferente ad un assegno rubato, tratto sulla convenuta e negoziato da un altro intermediario, la cui firma è sconosciuta dalla ricorrente.

Più precisamente, la ricorrente, a mezzo di avvocato, adiva l'ABF facendo, tra l'altro, presente che:

- in data 15/11/2013, aveva subito il furto del libretto di assegni, collegato al conto corrente in essere presso la convenuta, dichiarando di essersi avveduta del furto *"dopo alcuni giorni dell'avvenuta sottrazione degli effetti bancari, tutti non compilati"*. La cliente provvedeva al blocco del libretto di assegni e alla denuncia in data 19/11/2013 presso la locale stazione dei Carabinieri;
- prima del blocco dei titoli sottratti, veniva posto all'incasso un assegno di € 500,00, presentato presso lo sportello di un altro intermediario, e negoziato nonostante evidenti segni di anomalia;
- le banche coinvolte avevano mostrato una *"gravissima negligenza"* nella gestione del titolo, e relativamente alla banca negoziatrice per avere consentito il



pagamento *“senza verificare la corrispondenza tra la firma del traente e quella titolare del conto corrente”*;

- oltre al predetto assegno, era stato presentato all'incasso un altro assegno che, tuttavia non era stato pagato per difetto di provvista; nonostante la formale richiesta inoltrata, la ricorrente non era ancora entrata in possesso del titolo;
- la convenuta non aveva fornito risconto al reclamo presentato, mentre la banca negoziatrice con riscontro aveva declinato ogni responsabilità, precisando che il pagamento era avvenuto con la procedura check-truncation, con conseguente impossibilità a verificare *“l'autenticità della firma di traenza”*;

A supporto della richiesta, la parte ricorrente si è ampiamente soffermata sui profili di responsabilità che gravano su entrambi gli intermediari, facendo in sintesi rilevare che:

- per il caso in questione andrebbe valutata la diligenza della banca trattaria, alla luce della specifica qualità professionale richiesta dalla normativa di riferimento, come anche sottolineato anche da alcune decisioni ABF citate;
- il ricorso alla procedura di *check-truncation*, come si rinviene sempre nelle predette decisioni ABF, non deve *“legittimare pregiudizi a carico della clientela”*;
- dalla documentazione prodotta *“è palese come non occorra alcuna perizia calligrafica al fine di accertare la non corrispondenza con la sottoscrizione depositata”* presso la convenuta; quanto detto, *“unitamente agli altri elementi di irregolarità dell'assegno”*, fonderebbe il diritto del ricorrente *“ad ottenere l'immediato ripristino della provvista”* dell'assegno negoziato.

La ricorrente, tramite legale, ha chiesto di condannare l'intermediario alla restituzione di € 500,00, pari all'importo negoziato, maggiorato degli *“interessi di legge”* e la refusione delle spese legali, pari a € 100,00 oltre accessori di legge.

Con la presentazione delle controdeduzioni, l'intermediario dopo aver riepilogati i fatti esposti, nel merito ha fatto, tra l'altro, che:

- relativamente all'assegno negoziato, come indicato dal ricorrente, lo stesso era stato regolato mediante procedura check-truncation in data 15/11/2013; pertanto, l'incasso del titolo era avvenuto prima della presentazione della denuncia, effettuata in data 19/11/2013, a fronte della sottrazione avvenuta nella giornata dal 15/11/2013;
- nell'ambito della procedura utilizzata per l'incasso del titolo, l'attività della convenuta si era limitata alla verifica del *“saldo disponibile sul rapporto di traenza, stante l'indisponibilità materiale del titolo che, nel caso di specie, avrebbe evidentemente permesso di effettuare i necessari controlli di tipo strettamente formale”*; in base all'accordo interbancario che disciplina la procedura check-truncation, gli obblighi di identificazione del beneficiario restano in capo alla banca negoziatrice e non alla trattaria;
- il tempestivo blocco dei titoli sottratti avrebbe *“chiaramente impedito l'addebito del titolo con conseguente comunicazione di impagato con causale espressamente previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3512 per i titoli denunciati smarriti/rubati dal legittimo titolare”*;
- in base alle dichiarazioni rese, il *carney* era stato asportato dalla borsa della ricorrente, al cui interno erano riposti sia i titoli sopra descritti sia alcuni titoli annullati; la fattispecie descritta delineerebbe gli *“estremi di una condotta non grave, ma comunque connotata da irregolarità”*.

L'intermediario ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il ricorso verte sulla richiesta di rimborso afferente ad un assegno tratto sulla convenuta e negoziato da un altro intermediario, la cui firma è disconosciuta dalla ricorrente. Le banche menzionate hanno fatto ricorso alla procedura di 'check-truncation' per svolgere l'operazione.

Sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente, l'assegno era stato tratto in data 15/11/2013, presumibilmente subito dopo la sottrazione del carnet in bianco, contenuto nella propria borsetta. L'operazione di pagamento era avvenuta il 18/11/2013. La denuncia di furto e il blocco degli assegni rubati era avvenuto il 19/11/2013.

La banca negoziatrice ha fornito evidenza del titolo negoziato.

La parte attrice riferisce in narrativa che tale titolo al momento della presentazione risultava già "anomalo", tale da dubitare dell'autenticità dello stesso.

Le parti non hanno allegato le condizioni che regolano il servizio di pagamento degli assegni.

Relativamente alle spese legali, quantificate in € 100,00, la parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione a supporto.

Ciò chiarito, e venendo all'esame del merito della presente vertenza, deve rilevarsi che questo Collegio ha già avuto occasione di occuparsi di un caso analogo in occasione della decisione n. 394/2013, ove si è esaminata *funditus* la questione della responsabilità dell'intermediario nel caso della negoziazione di assegni contraffatti per mezzo della procedura di *check truncation*.

Come rilevato in tale occasione, la procedura c.d. di *check truncation* rappresenta una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall'Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall'Abi il 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge Assegni).

Nonostante il riconoscimento legislativo di equipollenza, l'adozione di tale procedura (che sicuramente garantisce sensibili vantaggi in termini di qualità ed economicità del servizio) presuppone la libera determinazione negoziale delle banche coinvolte e consente alla negoziatrice di esigere dalla banca trattaria il pagamento del titolo attraverso non già il materiale trasferimento dello stesso alla trattaria, bensì con la comunicazione di un semplice flusso informatico riportante gli estremi essenziali dell'assegno.

La procedura *de qua*, che può essere applicata solo per assegni di importo ridotto (12.500 euro per i circolari e 3.000 per i bancari) esclude in radice la possibilità per l'emittente o la trattaria di visionare l'assegno e di saggiarne la correttezza cartolare.

Ebbene, l'orientamento che si è formato tra i Collegi dell'ABF, risulta coerente al modello distributivo del rischio al quale la procedura si ispira. Infatti, dal momento che la stessa è adottabile su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare essenzialmente un'esigenza di economicità degli intermediari, ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all'intermediario che da tale procedura tragga vantaggio, anche se a costo di escludere alla banca emittente o alla trattaria la verifica fisica del titolo.

Ciò, tuttavia, non può comportare che l'intermediario possa andare esente da responsabilità per il mancato espletamento di tale verifica.



Più semplicemente, il fatto che la banca accetti di pagare il titolo “al buio” equivale ometterne volontariamente la sua verifica materiale, con ogni connessa conseguenza in caso di titoli che presentino irregolarità cartolari che solo l’esame fisico del documento consentirebbe di rilevare (ovvero le irregolarità derivanti dalla falsificazione del titolo o dall’apocrifia della sottoscrizione).

Tanto premesso, è indubbio che questo rischio debba essere debitamente correlato alla portata dell’obbligo di verifica cartolare, che, come affermato da costante e unanime giurisprudenza, non può tradursi nel dovere del banchiere di sottoporre il titolo ad un meticoloso e approfondito scrutinio o di compiere un esercizio di perizia grafologica.

Infatti, in tema di responsabilità della banca in ordine alla negoziazione di titoli alterati o contraffatti, questo Collegio ritiene da tempo che la diligenza del buon banchiere debba sì comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, ma in ogni caso “a vista”; conseguentemente la responsabilità della banca va affermata laddove abbia pagato un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione sia rilevabile *ictu oculi*, mentre va esclusa laddove da un diligente esame “a vista” del titolo non sia possibile rilevare l’alterazione e/o contraffazione del titolo presentato per la negoziazione (cfr., in tal senso, Cass. civ., 19 maggio 2000, n. 6524, secondo la quale *“la banca trattaria, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione”*; in termini è anche Cass. civ., 23 dicembre 1993, n. 12761, la quale ha statuito che *“in tema di pagamento di assegni di conto corrente, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo “specimen” depositato dal correntista va ravvisata quando ad un esame attento, benché a vista, del titolo la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile, non essendo la banca tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia”*; nonché App. Milano, 19 novembre 2003).

Ora, l’applicazione di tale principio ai fini del dimensionamento del rischio connesso alla procedura di *check truncation* conduce ad escludere la responsabilità della banca nel caso in cui, quand’anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell’assegno), l’irregolarità non fosse comunque agevolmente rilevabile e, correlativamente, ad affermare tale responsabilità nel caso opposto, quando cioè la materiale visione del titolo avrebbe consentito l’immediato riscontro del difetto.

Ciò chiarito deve rilevarsi che dall’esame della documentazione agli atti le difformità del titolo in questione sono evidenti e rilevabili anche ad un superficiale esame

In questo contesto le argomentazioni circa carenza di custodia del carnet e l’asserita tardività nel blocco dei medesimi (una volta scoperta la sottrazione) non appaiono decisive.

Da un lato, infatti, non v’è motivo di dubitare del fatto che il *carnet* abbia costituito oggetto di furto, atto indipendente dalla volontà del ricorrente, mentre dall’altro a prescindere dalla diligenza o meno del ricorrente, le evidenti anomalie del titolo sarebbero state in ogni caso accertate dalla banca, che avrebbe dunque potuto evitare in ogni caso evitare il pregiudizio, se solo non si fosse avvalsa della procedura semplificata di *check truncation*.

Sulla base di quanto appena illustrato, non può che concludersi per l’accoglimento della domanda principale formulata nel ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Diversa conclusione deve, invece, trarsi per quella relativa alla refusione delle spese legali, in quanto l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza alcuna assistenza legale e che, nel caso di specie, difetta qualsiasi riscontro probatorio.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 500,00, oltre ad interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA